



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza 62/2011 - Decisione del 21/02/2011 - Deposito del 25/02/2011</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzioni tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Padova Spa che prorogano la durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 - Incidenza del tratto autostradale terminale Trento-Piovene Rocchette sul territorio della Provincia di Trento - Lamentata assenza di preventiva intesa con la Provincia, necessaria quando si tratti di autostrada di non grande rilievo nazionale, ricadente solo sul territorio della Provincia e quello di una regione finitima - Ritenuto procedimento di mero fatto per la mancata comunicazione di un decreto ministeriale approvativo della seconda convenzione e per la pendenza della procedura di infrazione dinanzi alla Commissione Europea. Autostrada Trento-Piovene Rocchette, tratto autostradale terminale della A/31 Brescia-Padova, incidente sul territorio della Provincia di Trento - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo, da inserire nel 7° Documento di PDEF, che inserisce l'Autostrada Trento-Piovene Rocchette nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e dunque nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della legge n. 443 del 2001 - Assenza della obbligatoria e prioritaria intesa con la Provincia- Impugnazione art.23 della convenzione 7 dicembre 1999 – Inammissibilità.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' inammissibile, il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art.23 della convenzione 7 dicembre 1999 stipulata tra ANAS spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. interamente sostituita dalla successiva convenzione 9 luglio 2007 la quale nell'autodefinirsi "ricognitiva e novativa della precedente convenzione del 1999" non a caso si definisce "convenzione unica". Dall'inammissibilità del ricorso nella parte in cui è impugnata la convenzione del 1999 deriva quella avverso il decreto</p>



	interministeriale 21 dicembre 1999 di approvazione della medesima convenzione.
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzioni tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Padova Spa che prorogano la durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 - Incidenza del tratto autostradale terminale Trento-Piovene Rocchette sul territorio della Provincia di Trento - Lamentata assenza di preventiva intesa con la Provincia, necessaria quando si tratti di autostrada di non grande rilievo nazionale, ricadente solo sul territorio della Provincia e quello di una regione finitima - Ritenuto procedimento di mero fatto per la mancata comunicazione di un decreto ministeriale approvativo della seconda convenzione e per la pendenza della procedura di infrazione dinanzi alla Commissione Europea. Autostrada Trento-Piovene Rocchette, tratto autostradale terminale della A/31 Brescia-Padova, incidente sul territorio della Provincia di Trento - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo, da inserire nel 7° Documento di PDEF, che inserisce l'Autostrada Trento-Piovene Rocchette nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e dunque nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della legge n. 443 del 2001 - Assenza della obbligatoria e prioritaria intesa con la Provincia – Violazione degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost. nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Censure prive di sufficiente e autonoma motivazione – Inammissibilità.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento per carenza di adeguata motivazione che caratterizza tutte le censure mosse, fuorché quella concernente la denunciata violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974.</p> <p>Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali (artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost.), senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad alcuni parametri ulteriori, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica (art. 97 Cost., artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 670 del 1972, principio di leale collaborazione). Peraltro, in relazione alla presunta violazione dell'art. 97 Cost., la ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni dell'eventuale ridondanza di questa violazione sulle attribuzioni costituzionali delle Province.</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7°</p>



	<p>Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, e, in particolare, della Tabella 11 allegata e «degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada Trento-Piovene Rocchette è (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della [...] legge n. 443 del 2001» - delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009) - delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013) - parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010 - Inammissibilità.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Sono inammissibili le censure rivolte con il secondo ricorso della Provincia autonoma di Trento avverso il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010 poiché la suddetta impugnativa non trova riscontro nella delibera della Giunta provinciale 23 aprile 2010, n. 947 di autorizzazione alla proposizione dei conflitti in esame. Ed invero dal testo della suddetta autorizzazione risulta che l'unico atto impugnato e non ricompreso nella delibera della Giunta provinciale è proprio il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010.</p>
<p><b>Massima n. 4:</b></p>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade -Delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009) – delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013) - Inammissibilità per tardività.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Inammissibili sono altresì le censure rivolte alle delibere CIPE n. 51 e n. 52 del 2009, per tardività del ricorso in quanto notificato oltre i sessanta giorni stabiliti dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).</p> <p>Entrambe le delibere sono state infatti pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2010, con la conseguenza che il dies a quo per il decorso del termine deve individuarsi in questa data e non in altra successiva.</p>
<p><b>Massima n. 5:</b></p>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, e, in particolare,</p>



della Tabella 11 allegata e «degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada Trento-Piovene Rocchette è (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della [...] legge n. 443 del 2001» - delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009) - delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013) – Generica evocazione di parametri costituzionali – Inammissibilità -

### **Testo**

Un'ulteriore causa di inammissibilità del secondo ricorso deve essere individuata nella carenza di adeguata motivazione che caratterizza tutte le censure mosse, fuorché quella concernente la denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza, «come concretizzati» attraverso l'intesa preventiva con la Provincia autonoma introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001.

Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali (artt. 116, primo comma, Cost.), senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad alcuni parametri ulteriori, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica (artt. 117 e 118 Cost., artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 670 del 1972).

### **Massima n. 6:**

#### **Titolo**

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzioni tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Padova Spa che prorogano la durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 - Incidenza del tratto autostradale terminale Trento-Piovene Rocchette sul territorio della Provincia di Trento - Lamentata assenza di preventiva intesa con la Provincia, necessaria quando si tratti di autostrada di non grande rilievo nazionale, ricadente solo sul territorio della Provincia e quello di una regione finitima - Ritenuto procedimento di mero fatto per la mancata comunicazione di un decreto ministeriale approvativo della seconda convenzione e per la pendenza della procedura di infrazione dinanzi alla Commissione Europea. Autostrada Trento-Piovene Rocchette, tratto autostradale terminale della A/31 Brescia-Padova, incidente sul territorio della Provincia di Trento - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo, da inserire nel 7° Documento di PDEF, che inserisce l'Autostrada Trento-Piovene Rocchette nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e dunque nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della legge n. 443 del 2001 - Assenza della obbligatoria e prioritaria intesa con la Provincia- Impugnazione art.23 della convenzione 7 dicembre 1999 – delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009) - delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-



finanziaria – DPEF – 2010-2013)- Cessazione materia del contendere -

**Testo**

Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento ad entrambi i ricorsi.

La stessa ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla censura, contenuta nel secondo ricorso (reg. confl. n. 6 del 2010), relativa all'inosservanza della prescrizione dell'intesa con la Provincia autonoma contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 ricordando che nel Programma Infrastrutture Strategiche, 8° Allegato Infrastrutture, del settembre 2010, il Governo ha condiviso la fondatezza della pretesa della Provincia di Trento che l'autostrada in contestazione fosse realizzata solo a seguito di intesa tra Stato e Provincia autonoma. Tale riconoscimento emerge dalla dichiarazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale «si precisa che per la realizzazione della Valdastico Nord A31 e nel rispetto dello Statuto speciale della Provincia, deve essere raggiunta l'intesa della Provincia nel rispetto altresì della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e della vigente normativa in materia di infrastrutture strategiche».

Tuttavia l'ampia formula impiegata nella chiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere si estende anche al profilo di illegittimità denunciato con il primo ricorso, giacché si invoca il rispetto innanzitutto dello Statuto speciale e «altresì» della legge n. 443 del 2001. Occorre precisare che non sono richieste due intese, ma che la medesima intesa è necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001. Entrambe queste fonti di garanzia dell'autonomia provinciale sono contemplate nella dichiarazione governativa prima riportata e non residua pertanto alcuna possibilità che si possa procedere alla realizzazione dell'opera, senza l'esperimento della prescritta forma specifica di leale collaborazione. È appena il caso di aggiungere che l'autostrada di cui si controverte è la medesima, oggetto sia delle convenzioni tra ANAS e società autostradali sia del Programma Infrastrutture Strategiche, atti, questi, impugnati dalla ricorrente. Non avrebbe senso pertanto sdoppiare la valutazione dei profili di legittimità attinenti alla mancanza di intesa, che rimane sempre e comunque necessaria, a prescindere dal soggetto realizzatore e dal procedimento adottato a tal fine.

**NOTE:**

**Atti oggetto del giudizio**

Art. 23 della convenzione 07/12/1999 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, approvata con decreto 21/12/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con Ministero del Tesoro; art. 4 della convenzione 09/07/2007 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa. Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15/07/2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e, in particolare, Tabella 11 allegata; Delibera CIPE 26/06/2009, n. 51 (Legge 443/2001 - Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); Delibera CIPE 15/07/2009, n. 52 (Legge n,



443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria -DPEF - 2010/2013; Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27/01/2010.

**Parametri costituzionali**  
Artt. 117 e 118

**Redattore: Beatrice Fiandaca**



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
tel 091.7074 - fax 091.7074827 - e.mail @ull.regione.sicilia.it